SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA ----

(N. 1804)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOMBARDIERI, PACINI, ROMEI Roberto, ALIVERTI, D'AMELIO, BERNASSOLA, BOGGIO, CUMINETTI, PINTO Michele, FONTANA e VENTURI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1986

Modifica dell'articolo 44, primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

Onorevoli Senatori. — La persistente crisi industriale, economica e finanziaria, che investe la quasi totalità delle imprese ed in particolare quelle piccole e medie, genera per le stesse gravi problemi di sopravvivenza in un momento congiunturale, quale è quello attuale, che richiede un sempre più massiccio indirizzo delle risorse disponibili agli investimenti produttivi.

L'analisi effettuata in tale prospettiva fa ritenere possibile un parziale conseguimento dello scopo mediante un intervento sull'attuale sistema di pagamento del premio anticipato dovuto all'INAIL che costringe le imprese ad esborsi di notevole entità concentrati nel momento critico dell'avvio dell'esercizio e simultanei ad altri gravosi adempimenti quali, ad esempio, il pagamento della tredicesima mensilità, dei restanti contributi previdenziali, di imposte e tasse varie, oltrechè delle normali retribuzioni.

In proposito, si ritiene utile ricordare che la contribuzione all'INAIL viene ora effettuata nelle seguenti fondamentali fasi: pagamento del premio anticipato determinato in relazione all'ammontare delle retribuzioni che saranno prevedibilmente corrisposte nel periodo assicurativo considerato; conguaglio effettuato in base alle retribuzioni corrisposte nello stesso periodo.

Tale sistema comporta, molto frequentemente, l'anticipazione di somme di notevole

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

entità che risultano eccessive in sede di conguaglio e comunque non facilmente e rapidamente recuperabili per le intuibili lungaggini amministrative e contabili.

Pertanto, in attesa di un riordino della materia, da effettuare in sede di revisione del vigente testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nell'intento di apportare, con l'urgenza che si impone, quei correttivi minimi indispensabili che da un lato assicurino il rispetto del principio secondo il quale il premio di assicurazione va corrisposto in via anticipata e dall'altro diano alle imprese la possibilità di far fronte, con minori sacrifici, al pagamento dei premi di assicurazione dovuti all'INAIL, si prospetta la seguente soluzione: determinato, con le modalità e procedure vigenti, l'ammontare del premio anticipato relativo all'intero periodo assicurativo, il pagamento dello stesso verrebbe, per legge, preordinato in quattro rate trimestrali di uguale importo, la prima delle quali con scadenza fissata al 20 di gennaio dell'esercizio di competenza.

Tali rate, che non sarebbero a loro volta rateizzabili, non verrebbero gravate da interessi poichè previste come ordinario modo di pagamento del premio anticipato da parte della generalità dei datori di lavoro.

Per la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente erogate e per il relativo conguaglio resterebbero in vigore le vigenti disposizioni. Si ha motivo di ritenere che la soluzione che si propone provocherà:

una maggiore propensione delle aziende a destinare le risorse disponibili, così ottenute, agli investimenti produttivi;

una migliore distribuzione nel corso dell'esercizio del carico contributivo che consente all'istituto assicuratore un finanziamento progressivo in armonia con l'andamento delle spese per prestazioni, eccetera, alle quali l'istituto medesimo deve far fronte nel corso dell'esercizio;

un miglioramento dei rapporti economici intercorrenti tra lo stesso istituto ed il singolo datore di lavoro, data la maggiore possibilità di un puntuale pagamento dei premi di assicurazione, con conseguente contenimento del fenomeno delle inadempienze contributive;

l'eliminazione di mal sopportati maggiori oneri accessori rispetto alla normale contribuzione, consistenti nel pagamento di pesanti interessi su rateazioni o dilazioni faticosamente ottenute e, comunque, frutto di una discrezionalità non sempre uniformemente riscontrabile presso le singole unità centrali e periferiche dell'istituto che verrebbero alleggerite di una notevole mole di lavoro consistente nella istruttoria delle relative pratiche.

Per quanto sopra esposto, si sottopone alla vostra approvazione il seguente disegno di legge.

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In attesa della revisione del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 44 del citato decreto, il pagamento del premio anticipato, determinato ai sensi dell'articolo 28 del decreto stesso, relativo ad anni solari interi, compreso il primo, sarà effettuato in quattro rate trimestrali, senza interessi o soprapremi, con le scadenze fissate dall'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e dal decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale del 24 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 14 luglio 1984.